

**COMITATO SCUOLA E COSTITUZIONE
ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA
CRIDES- CISP-COMITATO TORINESE PER LA LAICITA'
DELLA SCUOLA**

PER CHI NON SCEGLIE L' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'insegnamento della religione cattolica è una materia PIENAMENTE FACOLTATIVA (Nuovo Concordato del 1984): avvalersi o non avvalersi dell'IRC(insegnamento della religione cattolica) è dunque una libera scelta. I genitori per i propri figli, o gli studenti, se maggiori di 14 anni, devono effettuare tale scelta all'atto dell'iscrizione.

L'Intesa tra la CEI (Conferenza episcopale italiana) e Mpi (Ministero della Pubblica Istruzione) stabilisce che la scelta «ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'Irc» (Punto 2.1 del DPR 751/85; DL 297/94 artt.310-11, Testo Unico legislazione scolastica).

La scuola deve ogni anno fornire un'adeguata e tempestiva informazione per garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta, tanto più che dal 1994 l'iscrizione d'ufficio c'è non solo nella scuola dell'obbligo ma anche nella secondaria superiore: quindi i genitori o gli studenti che intendono cambiare la scelta per l'anno scolastico successivo devono notificarlo espressamente alla scuola entro gennaio, mese in cui solitamente avvengono le iscrizioni.

La normativa prevede **quattro possibilità** per gli allievi che non frequentano l'insegnamento confessionale cattolico:

A) Attività didattiche e formative. Sono le cosiddette “attività alternative” all'IRC. Per la difficoltà di gestire l'orario degli insegnanti, per la carenza di fondi, per i tagli al personale, in particolare questo anno, le scuole tendono a non attivarle. Ma, se sono richieste, la scuola è tenuta ad organizzarle. Sono deliberate dal Collegio dei docenti e prevedono un programma e un docente apposito, oltre alla valutazione del profitto sotto forma di giudizio (escluso ovviamente dalla media dei voti). Le attività sono finanziate con i fondi di appositi capitoli di spesa del bilancio del M.P.I. La scuola decide su eventuali "attività alternative" dopo aver sentito il parere di genitori e studenti.

B) Studio individuale con assistenza di personale docente: la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare la presenza di un docente nominato allo scopo.

C) Libera attività di studio individuale senza assistenza di personale docente. Chi non frequenta l'IRC non è tenuto a dichiarare come impiegherà il suo tempo. La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza anche “senza assistenza di personale docente”.

D) Uscita dalla scuola: chi non ha scelto l'IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante l'ora di IRC.. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore. Questa possibilità è stata inizialmente definita dalla circ. min. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale n.203/1989,n.13/1991 per le quali chi non segue l'insegnamento della religione cattolica è in uno **stato di non obbligo**.

NON OBBLIGO significa non essere costretti a nulla contro la propria volontà. (ad es. non si può essere trasferiti in classi diverse dalla propria, non si può essere costretti a stare in classe durante l'irc, non si può essere costretti a scegliere l'uscita dalla scuola se non è una libera scelta, non si può essere costretti a fare un'attività alternativa se non si è liberamente scelta quell'opzione).

Ovviamente l'insegnante di RC non deve partecipare agli scrutini di chi non si avvale. Per chi si avvale, il DPR 202 /1990 al punto 2.7 recita : “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”, ciò al fine di evitare promozioni (o bocciature) determinate soltanto dalla scelta dell’IRC. Benché questa disposizione non dovrebbe dare adito a interpretazioni controverse, vi sono sentenze discordanti emesse da Tribunali Amministrativi Regionali. Che il giudizio motivato, trascritto a verbale, non sia rilevante sul piano del computo effettivo dei voti è chiaramente affermato nella Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, oltre che dalla limpida interpretazione del ministro P.I. on. Giancarlo Lombardi, in carica nel 1990.

I genitori e gli studenti che non richiedono l’insegnamento religioso cattolico non chiedono facilitazioni o privilegi, ma rivendicano diritti tutelati dalla Costituzione italiana, dalle sentenze della Corte Costituzionale e dalla normativa vigente .

NON AVVALERSI DELL’IRC È UN TUO DIRITTO: ESIGI CHE SIA PIENAMENTE RISPETTATO!

Siti: www.scuolaecostituzione.it ; <http://www.arpnet.it/laisc>

e-mail: scuolarep@tin.it ; scuola.costituzione@iperbole.bologna.it ; laisc@arpnet.it

Per informazioni: 349.7865685; 335.5384284; 011.668.7258
